



## COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 27 DEL 20.06.2019

**Oggetto:** chiusura attività abusiva di carrozziere esercitata a Nicolosi.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

**VISTA** la relazione, protocollo n. 9089 del 27.05.2019, con la quale il Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale – nucleo operativo ecologico di Catania, a seguito di sopralluogo effettuato in data 07.05.2019, segnala l'esercizio abusivo di attività di carrozziere in Nicolosi e invita questo Comando di Polizia Municipale a valutare l'opportunità di emettere relativa ordinanza di diffida all'esercizio della professione;

### **RICHIAMATI:**

- la legge 05.02.1992 n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
- il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 "Modifica all'articolo 1 della legge 05.02.1992 n. 122";

**RITENUTO** di adottare provvedimento di chiusura della stessa attività

### ORDINA

1) Al signor *omissis*, nato *omissis*, residente *omissis*, l'immediata chiusura dell'attività abusiva di carrozziere esercitata a Nicolosi.

### DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Nicolosi.

2) La trasmissione della presente ordinanza a:

- titolare dell'autocarrozzeria
- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Catania
- Sindaco di Nicolosi

3) Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

4) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante  
Carmelo Amore

